



**Guardia di Finanza**  
**REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO LOMBARDIA**  
**Ufficio Amministrazione**

**DECRETO**

**OGGETTO:** Decreto di esclusione – Servizio di riparazione e/o manutenzione di apparati informatici, apparati multifunzione Toshiba ed Olivetti in uso ai Reparti della Guardia di Finanza per l'anno 2025.

**ESCLUSIONE DELLA DITTA “TECHNOINF SRLS”** con sede legale in Roma,  
via Verolengo, 20 – 00167 P.IVA 10239630964  
Pec: [technoinf@legalmail.it](mailto:technoinf@legalmail.it)

**IL COMANDANTE DEL REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO**

**PREMESSO CHE** con determina a contrarre n. 93730 del 12/02/2025, il Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lombardia ha autorizzato a far ricorso alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, nr. 36, per l'affidamento del servizio di riparazione e/o manutenzione di apparati informatici, apparati multifunzione Toshiba ed Olivetti in uso ai Reparti della Guardia di Finanza per l'anno 2025, da aggiudicarsi **secondo il criterio del minor prezzo**, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, per un importo a base d'asta di **€ 28.750,00** IVA esclusa, a seguito di manifestazione di interesse autorizzata con determina n. 46880/2025 del 23/01/2025 ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) e dell'art. 49, comma 5, del D. Lgs 36/2023;

**DATO ATTO**

- che nel rispetto delle regole del portale “www.acquistinretepa.it” in data 19/02/2025, si procedeva alla pubblicazione della procedura negoziata nr. 5117053;
- che entro le ore 12:00 del giorno 24/02/2025, è stato fissato il termine ultimo per la presentazione delle offerte da parte degli operatori invitati;
- che in data 26/02/2025 si procedeva all'apertura, sempre tramite portale, della documentazione amministrativa;
- che a seguito dell'apertura delle buste amministrative, visto il requisito della sede operativa nella Regione Lombardia e appurata l'assenza di elementi oggettivi all'interno della documentazione presentata, relativi

alla disponibilità di una sede operativa posta nel territorio della regione Lombardia, si procedeva a richiedere alla “Technoinf S.r.l.s.”, tramite soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 101, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, l’integrazione della documentazione;

PRESO ATTO della documentazione pervenuta, tramite sistema, a seguito di soccorso istruttorio da parte della “Technoinf S.r.l.s.”, ovvero la trasmissione di un contratto avente per oggetto “Prestazioni di Servizi Integrati” stipulato in data 12/11/2024 con la “Milano Centro S.r.l.”, prevedendo un corrispettivo mensile anticipato di €. 460,00 IVA esclusa;

APPURATO CHE ai sensi del comma 2, ultimo periodo, dell’art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, modificato dal Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36” il subaffidamento si ha nel caso in cui l’importo è < 2% dell’ammontare dei servizi affidati, indipendentemente dall’incidenza del costo della manodopera;

CONSIDERATO che per le motivazioni suindicate non si configura un subaffidamento bensì un subappalto pari al 100% dell’importo complessivo contrattuale;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 119, comma 1, del D.lgs. 36/2023 “*E’ altresì nullo l’accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate*”;

VISTO il Capitolato d’oneri speciale allegato alla procedura di gara e accettato e sottoscritto dal partecipante, in cui, al punto 11, è previsto il divieto di subappalto;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 119, comma 2, del D.lgs. 36/2023, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 104, comma 11, in ragione dell’esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, **non è consentito il subappalto**;

ACCERTATO che le procedure relative alla gara d’appalto sono state espletate ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 “*Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*”;

VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 “*Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*”;

VISTO il D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

- VISTO il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;
- VISTO il Decreto Direttoriale n. 9000 del 24/01/2006 del Comandante Generale della Guardia di Finanza;
- VISTA la determinazione n. 253634 in data 31 agosto 2023 del Comandante Generale relativa all'attribuzione delle competenze amministrative;
- VISTO il D.M. del ministero dell'Economia e delle Finanze 24 ottobre 2014 n. 181 concernente il *“Regolamento recante il Capitolato generale d’Oneri per le forniture di beni e prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza”*;
- VISTO il D.Lgs. n. 36 in data 31/03/2023, recante “Codice dei Contratti” in particolare:
- l’art. 14 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
  - l’art. 17 sulle fasi delle procedure di affidamento;
  - l’art. 20 sui principi in materia di trasparenza;
  - l’art. 94 e 95 sulle cause di esclusione automatica e non automatica;
  - l’art. 108 sui criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture,

### **DECRETA**

- **L’esclusione della “TECHNOINF S.R.L.S.”, P.IVA 10239630964, dalla procedura di cui all’oggetto.**
- L’invio di apposita comunicazione di esclusione alla società di cui al precedente alinea, ai sensi dell’art. 90 – comma 5 – lettera d) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii..

Il presente atto, in originale, viene conservato in apposita raccolta.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale, ai sensi dell’art. 120 c.p.a., al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni dal suo ricevimento tramite PEC.

F.TO L’ORIGINALE

IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A. INT.LE  
(Ten. Col. Alfonso D’Ambrosio)

F.TO L’ORIGINALE

P.P.V.  
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA  
(Magg. Giuseppina Veronica Palella)